Mod\_Fid: LINEA INTRAPRENDO (v. 01) \_ IMPRESE\_LIBERI PROFESSIONISTI (fid. Banca+Intermediari finanziari)

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA A SCALARE**

**A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A.**

***PREMESSO* CHE**

1. con DGR n. X/3960 del 31/7/2015:
2. è stata istituita la “Linea Start e ReStart”, volta a sostenere sia la nascita e lo sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali (imprese e liberi professionisti) che il rilancio di imprese esistenti, riducendone il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato;
3. è stato istituito il fondo rotativo denominato “Fondo Linea Start e ReStart”, a favore di imprese e liberi professionisti per la gestione dei finanziamenti agevolati;
4. è stata stabilita la dotazione finanziaria iniziale della Linea Start e ReStart pari ad euro 30.000.000,00;
5. è stata costituita la dotazione iniziale del Fondo Linea Start e ReStart, a valere sulla dotazione iniziale della Linea, pari ad euro 27.000.000,00 comprensivi delle spese di gestione del Fondo, di cui euro 13.500.000,00 per l’emanazione del primo Bando attuativo;
6. è stato individuato in Finlombarda S.p.A. il soggetto Gestore del Fondo Linea Start e ReStart;
7. con DGR n. X/5033 dell’11/04/2016:
	1. è stata approvata la Linea “INTRAPRENDO” in modifica alla DGR n. X/3960 del 31/7/2015, volta a favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, con riferimento sia alla nascita che allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali;
	2. è stata confermata la dotazione finanziaria complessiva della Linea “INTRAPRENDO” pari ad euro 30.000.000,00, nonché l’istituzione del Fondo “INTRAPRENDO” pari a euro 27.000.000,00, comprensivo delle spese di gestione del medesimo Fondo ed è stata stabilita la dotazione iniziale dello stesso per il primo Bando attuativo in euro 13.500.000,00;
	3. è stata confermata Finlombarda S.p.A. quale Soggetto gestore del Fondo “INTRAPRENDO”, per la componente erogata a titolo di finanziamento agevolato;
8. la DGR n. X/3899 del 24/09/2015 – “Determinazioni in merito alle garanzie fidejussorie ai sensi della legge regionale n. 11 del 19/02/2014” - ha definito il Quadro Cauzionale a supporto della richiesta di Intervento Finanziario;
9. la DGR n. X/5295 del 13/06/2016 ha approvato la Metodologia Standard di Valutazione del rischio da applicare alle nuove misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, aventi come finalità l’avvio di attività imprenditoriali/professionali, ed il correlato Quadro Cauzionale;
10. con Decreto n. 6372 del 5/7/2016 è stato approvato l’Allegato A “Linea INTRAPRENDO – Bando per la presentazione delle domande di Intervento Finanziario in attuazione della D.G.R. n. 5033/2016 (che modifica la D.G.R. n. 3960/2015)”, nel quale è stato altresì definito che le agevolazioni sono concesse ed erogate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*;
11. con la DGR n. X/5546 del 2/08/2016 sono state stanziate ulteriori risorse ad incremento della dotazione complessiva della Linea fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00 derivanti dal capitolo 14.01.203.10779 “Utilizzo introiti dei gruppi consiliari per creazione di un fondo per Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI)” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
12. con Decreto 8929 del 15/09/2016, sulla base di quanto stabilito con DGR n. X/5546 del 2/08/2016, è stata modificata la dotazione finanziaria complessiva indicata all’art. 2 del bando “Linea INTRAPRENDO” da euro 15.000.000,00 ad euro 16.000.000,00.

**PREMESSO ALTRESI’ CHE:**

1. la MPMI/il libero professionista [•] (di seguito anche il Contraente), ha presentato a valere sul Bando (come infra definito) un Progetto dal titolo [•], ID SIAGE [•], richiedendo un Intervento Finanziario pari ad euro [•] (EURO [•]), di cui:
* € [•] (EURO [•]) a titolo di finanziamento agevolato;
* € [•] (EURO [•]), a titolo di contributo a fondo perduto;

per la realizzazione del Progetto del valore di euro [•] (EURO [•]);

1. Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico, numero [•] del [•], ha concesso al Contraente un Intervento Finanziario pari ad euro [•], di cui:

- € [•] (EURO [•] ) a titolo di finanziamento agevolato;

- € [•] (EURO [•]), a titolo di contributo a fondo perduto;

per la realizzazione del Progetto del valore di euro [•] (EURO [•]);

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e inscindibile, atta alla interpretazione della presente fidejussione (in seguito anche “**Fidejussione**”), sottoscritta addì *(inserire data)* in *(inserire luogo)*

**tra**

(**Banca/Intermediario Finanziario**) [•] (di seguito “**Garante**”), con sede legale in [•], P. IVA [•], autorizzato ai sensi della normativa vigente al rilascio di garanzie fidejussorie, nella persona di [•] nato a [•], il [•], Codice Fiscale [•], nella qualità di [•], munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della Fidejussione;

nell’interesse di

- *(nominativo soggetto/ragione sociale dell’impresa)* [•](di seguito “**Contraente**”),

a favore di

- **Finlombarda S.p.A.** (di seguito “**Beneficiario**”), con sede legale in Milano, alla Via Fabio Filzi n. 25/A, Cap 20124, P. IVA 01445100157

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

***Articolo 1 (Definizioni)***

Nella presente Fidejussione, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella “premessa” e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

* **Contratto di Intervento Finanziario:** il contratto sottoscritto dal Contraente mediante il quale viene erogato allo stesso l’intervento finanziario concesso ai sensi di quanto previsto ai punti 8 e 9 delle premesse;
* **Bando:** si intende il BandoLinea INTRAPRENDO – Bando per la presentazione delle domande di Intervento Finanziario in attuazione della D.G.R. n. 5033/2016 (che modifica la D.G.R. n. 3960/2015) e relativi allegati di cui alla Premessa 5;
* **Contributo**: la quota dell’Intervento Finanziario non soggetta a restituzione ed erogata a titolo di fondo perduto da Regione Lombardia con Decreto di cui alla Premessa 9;
* **Finanziamento**: la quota dell’Intervento Finanziario erogata da Finlombarda S.p.A. e soggetta a restituzione secondo le modalità, i tassi ed i termini previsti dal Contratto di Intervento Finanziario, con Decreto di cui alla Premessa 9;
* **Importo Garantito**: si intende il debito residuo maturato sul Finanziamento e calcolato quale somma dovuta per capitale ed interessi alla data di escussione della presente garanzia fidejussoria. Tale importo avrà un valore iniziale, determinato alla data di rilascio della presente fidejussione, pari al 50% o 100% del Finanziamento concesso maggiorato degli interessi contrattuali e si ridurrà, con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, in dipendenza dei pagamenti effettuati dal Contraente al Beneficiario in conformità del Piano di Ammortamento e secondo quanto previsto dall’ultimo capoverso del successivo art. 2;
* **Intervento finanziario**: l’agevolazione finanziaria concessa al Contraente con Decreto di cui alla Premessa 9;
* **Inadempimento del Contraente:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente ivi compresa la mancata restituzione dell’importo dovuto a seguito di provvedimento di decadenza o revoca assunto ai sensi del Bando;
* **Periodo di Rimborso:** il periodo di durata del Piano di Ammortamento del Finanziamento;
* **Piano di Ammortamento:** il documento riepilogativo dei pagamenti dovuti dal Contraente a valere sul Contratto di Intervento Finanziario nonché della previsione delle rispettive scadenze. Il Piano di Ammortamento è allegato al Contratto di Intervento Finanziario;
* **Reviviscenza:** il ripristino di efficacia della fidejussione.

***Articolo 2 (Oggetto della Fidejussione)***

La presente Fidejussione ha, quale oggetto, l’impegno, da parte del Garante, di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore, nell’interesse del Contraente, rilasciando apposita garanzia, a favore del Beneficiario sino alla concorrenza dell’importo pari ad Euro [•] *(indicare importo sia in cifre che in lettere* [•]*),* secondo quanto previsto dal Contratto di Intervento Finanziario.

Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti dell’Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute e non ancora rimborsate dal Contraente, in conseguenza dell’Inadempimento del Contraente stesso, ivi comprese le ulteriori somme dovute a titolo di interessi anche moratori e penali determinate secondo quanto previsto dal Bando e dal Contratto di Intervento Finanziario.

La Fidejussione si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Contraente in conformità al Piano di Ammortamento, decorso un semestre dall’avvenuto, regolare e corretto pagamento di ciascuna rata ed a fronte di specifica comunicazione di svincolo rilasciata di volta in volta dal Beneficiario al Garante. Tale comunicazione verrà rilasciata dal Beneficiario su specifica richiesta scritta, formulata in tal senso dal Contraente. In assenza di comunicazione di svincolo parziale / totale inviata dal Beneficiario al Garante la garanzia non potrà per nessun motivo ritenersi svincolata.

***Articolo 3 (Durata della Fidejussione)***

La presente Fidejussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo definitivo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/R oppure mediante posta elettronica certificata a seguito di specifica richiesta del Contraente, alla conclusione del Periodo di Rimborso. Sono fatti salvi e impregiudicati i casi di reviviscenza, di cui all’art. 5.

***Articolo 4 (Obblighi del Garante)***

**4.1.** Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell’Importo Garantito, la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa e senza nessun obbligo, da parte del Beneficiario, di preventiva costituzione in mora.

**4.2.** Il Garante, fermo quanto previsto al punto 4.1., non potrà opporre alcuna eccezione, anche:

i) a fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dal sottostante Contratto di Intervento Finanziario,

ii) per opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati,

iii) nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo cessato, ovvero dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o in liquidazione,

iv) nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

**4.3**. L’eventuale mancato pagamento al Garante della commissione dovuta dal Contraente non sospende la presente garanzia fidejussoria e non potrà essere opposto, in nessun caso, al Beneficiario.

**4.4**. Il Garante si obbliga, in ogni caso, a pagare al Beneficiario nei limiti dell’Importo Garantito, le somme che, pur risultando già rimborsate al medesimo, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, ovvero per qualsiasi altro motivo, le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.

**4.5**. Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente stesso.

**4.6.** Il Contraente si obbliga nei confronti del Garante a fornire allo stesso documentazione comprovante i pagamenti effettuati in conformità del Piano di Ammortamento.

**4.7.** Ai fini della determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili del Beneficiario.

***Art. 5 (Reviviscenza della Fidejussione)***

**5.1.** La Fideiussione rimarrà valida ed efficace per le obbligazioni del Contraente che dovessero rivivere a seguito di inefficacia, annullamento o revoca dei pagamenti dallo stesso effettuati.

**5.2.** Il Garante accetta che la presente Fidejussione venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall’art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Garante restare obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del debito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

***Articolo 6 (Comunicazioni)***

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fidejussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fidejussione o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

- per il Beneficiario ***finlombarda@pec.regione.lombardia.it***

- per il Garante (*indicare indirizzo di posta elettronica certificata*) [•]

***Articolo 7 (Referenti)***

Il Garante individua quale referente operativo della Fidejussione il Sig. Ufficio/Area Indirizzo Tel Fax [•], e-mail: [•]

***Articolo 8 (Accettazione espressa della Fidejussione)***

Il Garante conviene espressamente che la presente Fidejussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

***Articolo 9 (Oneri)***

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fidejussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

***Articolo 10 (Foro competente)***

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Milano.

***Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)***

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all’informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

[Luogo e data] [•]

(il Contraente) (il Garante)

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fidejussione: artt.3 (Durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Reviviscenza della Fidejussione) e 10 (Foro competente).

(il Contraente) (il Garante)